

# Concordato preventivo, registro fisso se l'omologa non ha effetti traslativi

## Imposte indirette

Calcolo proporzionale solo se c'è immediato vantaggio da parte del terzo assuntore

La Cgt Campania richiama la Corte di cassazione e la disposizione del Dpr 131/86

### Antonino Porracciolo

Il decreto di omologazione del concordato preventivo è soggetto a imposta di registro in misura fissa se non determina un effetto immediatamente traslativo di beni e diritti fallimentari a favore del terzo assuntore. È quanto emerge dalla sentenza 5115/8/2024 della Cgt di secondo grado della Campania (presidente Scognamiglio, relatrice Motti) del 10 luglio scorso.

### Il caso

La vicenda trae origine dall'impugnazione di un avviso di liquidazione relativo a somme richieste dall'agenzia delle Entrate per la registrazione dell'omologa di un concordato preventivo con assunzione delle obbligazioni da parte di un terzo.

Il giudice di primo grado aveva confermato il provvedimento, ritenendo che gli importi pretesi dalle Entrate fossero stati calcolati correttamente in misura proporzionale.

Con l'atto di gravame si è dedotto che a seguito dell'omologa non era intervenuto alcuno spostamento di ricchezza, dal momento che il terzo assuntore si era obbligato ad apportare finanza esterna per l'estinzione delle obbligazioni contratte dalla proponente, senza che fosse intervenuto un trasferimento di asset attivi in suo favore.

### La pronuncia

Nell'accogliere l'appello, il giudice

di secondo grado richiama la giurisprudenza della Suprema corte in tema d'imposta di registro, per la quale la sentenza di omologazione del concordato preventivo va inquadrata nella previsione dell'articolo 8, lettera g), della parte prima della tariffa allegata al Dpr 131/1986 (articolo relativo all'imposta di registro dovuta per gli «atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio»), che fa generico riferimento ai provvedimenti «di omologazione». Dunque, al decreto di omologa si applica l'imposta in misura fissa e non proporzionale (Cassazione 19596/2015), salvo che dal concordato derivi un effetto traslativo o «altro effetto, considerato espressivo di ricchezza, in virtù di una specifica disposizione» (Cassazione 21113/2022).

### La motivazione

Nella vicenda in esame non era intervenuta alcuna «produzione di

ricchezza», dal momento che l'impegno del terzo di conferire una certa somma di danaro per soddisfare i creditori non si era tradotto in un acollo (o in altra situazione assimilabile), essendosi verificata solo la messa a disposizione, a favore della procedura, della provvista necessaria per la fattibilità del concordato e l'estinzione di obbligazioni già esistenti.

In pratica – concludono i giudici campani – «nulla si aggiunge rispetto alla originaria situazione debitoria del proponente né si genera nuova ricchezza»: infatti, il terzo assuntore non aveva ottenuto alcun vantaggio economico dall'operazione in discussione; anzi, dall'esame degli atti risultavano solo debiti e non beni («stante l'assenza di alcun patrimonio in capo alla società debitrice»), né le Entrate avevano provato il contrario.

Così la Corte ha dichiarato non dovute le somme richieste dall'Agenzia.